



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## **Assicurazioni auto: stop massimale per danni successivi alla messa in mora**

Autore: Redazione | 04/11/2014



*Sinistro stradale ed Rc-auto: gli interessi trovano causa distinta e autonoma nel fatto colposo della compagnia in ritardo con il ristoro.*

Il limite del massimale, contenuto nella polizza della rc-auto, ai fini del risarcimento del danno in caso di sinistro stradale, non opera per gli **ulteriori danni** maturati dal soggetto danneggiato dopo che questi ha **costituito in mora l'assicuratore**. In altre parole, se l'assicurazione ritarda a pagare le maggiori somme dovute come interessi o rivalutazione monetaria, benché superiori al massimale, devono essere ugualmente corrisposte.

A chiarirlo è stata la **Cassazione** con una sentenza di qualche ora fa **[1]**.

Secondo la Corte, il **limite di risarcimento** indennizzabile, contenuto nella polizza rc-auto (cosiddetto "**massimale**") riguarda soltanto la prestazione posta dalla legge a carico dell'assicuratore (ossia il capitale pari al danno originariamente subito). Ma se la compagnia ritarda nel versamento delle somme (magari costringendo il danneggiato a tre gradi di giudizio per ottenere, con una sentenza, quanto gli è dovuto) e, nelle more, le somme dovute a titolo di **interessi moratori** o la **svalutazione monetaria** maturati dopo la costituzione in mora dell'assicuratore lievitano così tanto da superare il tetto del massimale, quest'ultimo non opera più. E ciò perché gli **ulteriori danni** (quali appunto interessi o svalutazione) trovano causa distinta e autonoma nella colpa dell'assicurazione ritardataria.

## Note

**[1]** Cass. sent. n. 23423/14 del 4.11.2014. *Autore immagine: 123rf com*